



Circolare Informativa

n°26/2012

URGENTE:

Lavoro intermittente ed obblighi di comunicazione

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Con la circolare n.18 del 18 luglio 2012, il Ministero del Lavoro ha emanato le prime disposizioni operative concernenti la Legge n.92/2012 “*Riforma del mercato del Lavoro*”.

Tra queste, rivestono particolare importanza e spessore le delucidazioni fornite riguardo all’istituto contrattuale del lavoro intermittente.

Pertanto, ferme restando le disposizioni legislative circa i casi di ricorso alla stipula dei contratti intermittenti ed anche sulla base dei nuovi requisiti soggettivi, sarà obbligatoria prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni una **comunicazione semplificata** (sms, fax o PEC) **alla DTL competente**.

La violazione è punita con una sanzione amministrativa (da €400,00 ad €2.400,00) per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione.

Pertanto, a far data dal 18 luglio 2012 non è più possibile la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittente secondo la previgente normativa.

Inoltre, il Ministero del lavoro ha ritenuto che sin dalla data del 18 luglio 2012 le disposizioni concernenti le modalità di comunicazione preventiva alla DTL acquisiscono piena validità legislativa e trovano applicazione anche con riguardo ai contratti di lavoro intermittente già in essere alla data di entrata in vigore della novella normativa.

La comunicazione potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l’invio di una successiva comunicazione, ***da effettuarsi tuttavia sempre prima dell’inizio della prestazione di lavoro.***

In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva.

Per quanto precede e nel pieno rispetto delle disposizioni normative a riguardo, sarà indispensabile che codeste Spett/li Imprese comunichino tempestivamente alla scrivente Struttura i nominativi del personale da impiegare, nonché il luogo di lavoro dove verrà svolta la prestazione e ciò al fine di evitare la considerazione di “***lavoratore in nero***” da parte del personale ispettivo nei confronti di quei lavoratori intermittenti per i quali, seppur regolarmente assunti ed in forza, non sia stata effettuata la comunicazione semplificata alla DTL competente, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio.

I nostri uffici come di consueto, saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari confronti ed approfondimenti.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli S.r.l.
L'Amministratore Unico
C.d.l. Dr. Carmine Cafasso

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese